



### **Statuto del Consiglio Presbiterale**

Art. 1. Con Decreto arcivescovile del 24 settembre 2021 si emana il nuovo Statuto del Consiglio Presbiterale, costituito a norma del can. 495, §1 del C.J.C., nell'Arcidiocesi di Acerenza, con Decreto arcivescovile del 01.10.1990., con sede nella Curia arcivescovile. Il Consiglio Presbiterale (CP), è un gruppo (*coetus*) di presbiteri che rappresenta il presbiterio, quale senato dell'Arcivescovo, col compito di coadiuvarlo nel governo dell'Arcidiocesi, a norma del diritto, e di promuovere nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del Popolo di Dio a lui affidata.

Art. 2. Hanno diritto attivo e passivo di elezione al CP:

- 1° i presbiteri incardinati nell'Arcidiocesi. Coloro che, legittimamente, dimorano fuori dell'Arcidiocesi o con lontananza prolungata, se eletti, devono assicurare la presenza alle sessioni. I presbiteri in tali condizioni o anche impediti per motivi di salute possono votare tramite procura scritta e firmata.
- 2° i presbiteri secolari non incardinati, ma che dimorano nell'Arcidiocesi e sono impegnati con incarico ufficiale nella pastorale diocesana, a discrezione dell'Arcivescovo;
- 3° i presbiteri di vita consacrata, membri di comunità stabili nell'Arcidiocesi o altrimenti a discrezione dell'Arcivescovo, udito il Consiglio;

Art. 3. Il CP, espressione di tutto il presbiterio diocesano, si compone di membri in rappresentanza per ragione di ufficio, età giovanile o adulta, capacità di ascolto, attitudine sinodale, spirito di servizio, fraterna disponibilità, effettiva possibilità tale da permettere la presenza a tutte le sessioni, non meno di dodici e secondo la seguente modalità:

- a) membri di diritto;
- b) cinque membri eletti;
- c) cinque presbiteri parroci coordinatori di zona pastorale;

Art. 4. Sono membri di diritto:

- a) Il Vicario Generale (o i Vicari Generali), o il Delegato Arcivescovile (o i Delegati Arcivescovili); b) il Presidente del Capitolo della Cattedrale o un membro eletto dal medesimo Capitolo; c) il Vicario Episcopale per la vita consacrata; c) nel caso, i Vicari Foranei;

Art. 5. Sono membri eleggibili:

- a) cinque presbiteri, secondo i criteri di cui all'art. 3;
- b) un presbitero di vita consacrata rappresentante delle comunità clericali esistenti nell'Arcidiocesi;

Art. 6. Le cinque Zone pastorali, così configurate per una maggiore collaborazione unitaria tra il clero e gli altri fedeli, sono: *Acheruntina*, ossia le parrocchie di Acerenza (Maria SS. Assunta e S. Antonio), Cancellara, Pietragalla (S. Nicola e S. Giorgio martire); *Bradonica*, ossia le parrocchie di Palazzo S. Gervasio (S. Nicola e SS. Crocifisso), Banzi, Genzano di Lucania (S. Maria della Platea-Maria SS. delle Grazie e S. Michele arcangelo); *Alvo*, ossia Oppido Lucano, Vaglio, Tolve, S. Chirico Nuovo; *Basentana*, ossia le parrocchie di Brindisi, Trivigno, Castelmezzano, Pietrapertosa; *Camastra*, ossia le parrocchie di Anzi, Calvello, Laurenzana.

Art. 7. Le elezioni sono regolate dalle norme fissate dal can. 119, n.1 del C.J.C. Ogni elezione è fatta con voto libero e segreto, con tre preferenze. Si devono ritenere eletti i primi cinque che riporteranno la maggioranza dei voti validi. A parità di voti si riterrà eletto il più anziano di ordinazione sacerdotale, a parità di data di ordinazione il più anziano di età.

Art. 8. Ogni elezione diviene operativa dopo la ratifica dell'Arcivescovo e l'accettazione dell'eletto: in caso di non accettazione succede il primo dei non eletti. L'Arcivescovo, udito il CP, può sempre aggiungere con nomina, se lo ritiene opportuno, altri presbiteri consiglieri, rispettando la proporzione numerica con l'intero presbiterio.

Art. 9. Il CP dura in carica cinque anni. Se prima dello scadere del quinquennio qualche membro del Consiglio decade per decesso, dimissioni o per qualunque ragionevole motivo, gli succede il primo dei non eletti, salvando la rappresentatività prevista dallo Statuto; se necessario si ricorrerà a elezioni parziali. Nella prima riunione il Consiglio sceglie il Segretario che dovrà redigere i verbali e dare sintetica comunicazione al presbiterio, all'infuori di questioni che richiedono un doveroso riserbo. Il testo sintetico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Arcidiocesi. Il testo integro ufficiale potrà essere consultato nell'archivio della Curia con le dovute autorizzazioni, su richiesta dell'interessato o di un suo patrono. È anche compito del Segretario, su proposta dell'Arcivescovo, redigere l'ordine del giorno e trasmetterlo ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della riunione, indicandone data e luogo. I Consiglieri presbiteri porteranno in Consiglio, sull'ordine del giorno, non solo il loro parere ponderato e competente, ma ovviamente, in qualità di rappresentanti, anche i pareri degli altri presbiteri, specialmente con una consultazione nella Zona pastorale.

Art. 10. Spetta all'Arcivescovo convocare e presiedere il CP e fissare le questioni da trattare, anche accogliendo i suggerimenti dei membri (can. 500, § 1 del C.J.C.). Le sessioni ordinarie siano almeno tre nell'anno, possibilmente a scadenza quadrimestrale, salvo sessioni straordinarie o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Art. 11. Il CP ha voto consultivo e, a norma del can. 127, dev'essere ascoltato dall'Arcivescovo nei casi previsti dal diritto (cann. 461, § 1; 515, § 2; 536, § 1; 1215, § 2; 1263 del C.J.C.).

Art. 12. Tutti i membri del CP dovranno partecipare alle singole sedute e sono tenuti alla discrezione sulle questioni trattate e al riserbo nel caso di argomenti riservati. Se impediti a intervenire alla sessione prevista, dovranno trasmettere comunicazione scritta all'Arcivescovo. Con tre assenze ingiustificate consecutive si decade da consigliere. Nel caso di dimora fuori dell'Arcidiocesi o di lontananza prolungata di un presbitero consigliere, per motivi legittimi, tali da impedire la partecipazione al Consiglio e a incarichi ministeriali e pastorali diocesani, si deve procedere alla surroga, a norma del diritto.

Art. 13. Il CP non può agire senza l'Arcivescovo.

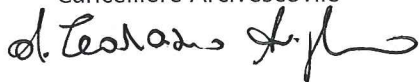
Art. 14. Con la Sede Vacante il CP decade e le sue mansioni sono svolte dal Collegio dei Consultori (can. 501, § 2 del C.J.C.).

b) Se il CP non adempie il compito affidatogli per il bene dell'Arcidiocesi oppure ne abusa gravemente, l'Arcivescovo può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente (can. 501, § 3 C.J.C.).

Art. 15. Dai membri del CP, a norma del can. 502, par. 1 del C.J.C., l'Arcivescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti, non meno di sei, i quali per un quinquennio costituiscono il Collegio dei Consultori.

Acerenza, 24 settembre 2021

Sac. Teodosio Avigliano  
Cancelliere Arcivescovile



+ Francesco Sirufo  
Arcivescovo

